

## **Regolamento per la istituzione e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione**

### **Art. 1 – Nucleo di valutazione**

È istituito il Nucleo di Valutazione che svolge:

- a. le funzioni obbligatorie che la legge affida all'Organismo indipendente di Valutazione o organismi equivalenti;
- b. le funzioni previste dal presente regolamento, con le modalità di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- c. ogni altra funzione affidatagli da altri regolamenti dell'ente.

Il presente Regolamento è adeguato all'art.16, D.Lgs.n.150.2009.

### **Art. 2 – Funzioni, compiti ed attività**

1 Ai sensi dell'articolo 1, il Nucleo di Valutazione svolge, in particolare le seguenti attività:

- 1.1 esprime parere obbligatorio e vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, dei dirigenti e dei dipendenti e ne cura gli aggiornamenti periodici, comprese le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione;
- 1.2 se richiesto, supporta la Giunta Comunale nell'attività di elaborazione del Piano della Performance / Piano Dettagliato degli Obiettivi;
- 1.3 se richiesto, supporta i Dirigenti nelle loro attività di pianificazione e rendicontazione ed altresì nella applicazione del sistema di misurazione e valutazione, compreso l'intervento nelle procedure di conciliazione ivi disciplinate;
- 1.4 valida le proposte di graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali e degli incarichi di posizione organizzativa;
- 1.5 partecipa alla fase di monitoraggio e verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi, informando la Giunta sull'andamento della gestione;
- 1.6 provvede alla misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'ente nel suo complesso e delle unità organizzative di livello dirigenziale;
- 1.7 propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e del segretario generale, compresa l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL e del sistema di valutazione della performance individuale vigente nell'ente per la dirigenza;
- 1.8 valida la Relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;
- 1.9 garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/09, dai

CCNL, e dai regolamenti interni dell'ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

1.10 attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità;

1.11 espleta ogni ulteriore funzione che lo S.MI.VA.P., la legge ed i regolamenti dell'ente, attribuiscono agli organismi equivalenti all'OIV, ivi compresa la redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e sull'integrità e stato di attuazione dei controlli interni.

### **Art. 3 – Nomina, decadenza e revoca del nucleo di valutazione**

1 La nomina dei componenti del Nucleo di valutazione compete al Sindaco, previo svolgimento di una procedura comparativa curriculare indetta tramite avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, sul sito istituzionale del comune di Trani.

2 Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- i. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.
- ii. godimento dei diritti civili e politici;
- iii. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- iv. non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;
- v. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel presente regolamento;
- vi. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
- vii. non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 39/2013 e dalla Carta di Avviso Pubblico in tema di nomine;
- viii. possesso di adeguato titolo di studio, costituito da: a) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti;

3 Gli aspiranti alla nomina come componenti del Nucleo di Valutazione devono altresì dimostrare il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva e/o dirigenziale o equivalente, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, o anche nell'esercizio di attività professionale, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, del risk management, ovvero l'aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni quali componenti di organismi di valutazione (NdV, OIV o equivalenti) in enti di fascia demografica almeno pari a quella del Comune di Trani;

4 Non possono essere nominati i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

5 Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina i componenti del Nucleo di Valutazione, tenendo conto:

- dell'adeguatezza delle conoscenze e delle esperienze esposte nel curriculum, rispetto alle caratteristiche organizzative del Comune di Trani ed in relazione ai programmi e agli obiettivi da realizzare.

- Dell'eventuale titolarità di altri incarichi analoghi svolti per altre pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche o private, valutando se il numero e la tipologia degli stessi possano compromettere l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

6 Il provvedimento di cui al comma 5, individua la figura del presidente e determina la durata dell'incarico che non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data di insediamento, salvo il periodo di prorogatio di legge.

7 L'incarico di cui al comma 6 può essere rinnovato, senza la ripetizione della procedura di cui ai commi da 1 a 5, per una sola volta nel rispetto di quanto previsto nel medesimo comma 5.

8 Ciascun componente del N.I.V. è revocabile dal Sindaco per gravi inadempienze, per accertata inerzia, in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio e per reiterato comportamento tenuto in spregio alle disposizioni del codice di comportamento.

Sono, invece, cause di decadenza dall'incarico:

a) la scadenza dell'incarico;

b) le dimissioni volontarie;

c) la perdita successiva alla nomina di uno dei requisiti generali previsti dal precedente comma 2

d) l'assunzione di altri incarichi analoghi, se il numero e la tipologia degli stessi possano compromettere l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni

In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

9. Il Sindaco, avvalendosi delle candidature ricevute per la nomina, provvede alla sostituzione del componente revocato o decaduto. In questo caso la durata dell'incarico del nuovo componente non può andare oltre la scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organismo.

#### **Articolo 4 – Funzionamento del Nucleo e compenso**

1. I componenti del Nucleo svolgono le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento secondo i canoni della diligenza professionale; essi operano in posizione di assoluta autonomia, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto al Segretario, dirigenti e responsabili di gestione, rispondendo esclusivamente al Sindaco.

2. Il Presidente rappresenta il Nucleo, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età. Al Presidente compete il potere di mantenere l'ordine nelle riunioni e di dirigere l'andamento della discussione e della votazione. Nei casi più gravi il Presidente può sciogliere o sospendere l'adunanza.

3. Il Nucleo si riunisce con cadenza periodica, conformemente alle esigenze di lavoro e, comunque, almeno una volta ogni due mesi. Svolge la sua attività in modo collegiale. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Adotta le sue decisioni, comprese le valutazioni dei dirigenti, a maggioranza con votazione palese. Di ciascuna riunione del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva immediatamente utile e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

4. I componenti del Nucleo sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento dell'Ente ed altresì il rispetto delle seguenti norme:

a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;

b) i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco e, salvo motivate ragioni d'opportunità, anche la segretario generale;

c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

5. il Servizio segreteria generale assicura le funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione, compresa la designazione di un segretario verbalizzante delle sedute, ove richiesto e fatta salva la possibilità che a ciò provveda un componente del nucleo.

6. Ai componenti del nucleo spetta un compenso annuale stabilito dal Sindaco all'atto di nomina in una percentuale variabile dal 50% al 75% del compenso base previsto per i componenti del collegio dei revisori dei conti per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Trani, a cui si aggiungono gli oneri contributivi a carico dell'ente se dovuti; al Presidente può essere riconosciuta una maggiorazione sino al 50% del compenso previsto per i componenti. Non sono previsti rimborsi spese per viaggi, vitto o altra tipologia.

## **Articolo 5 – disposizione transitoria**

Il presente regolamento, sostituisce quello approvato con deliberazione 229\G.C. del 07.12.2017 e deve intendersi a modifica ed integrazione di ogni pregressa e diversa disciplina regolamentare.

Qualsiasi disposizione regolamentare che faccia riferimento all'OIV, deve essere interpretata ed applicata facendo riferimento al nucleo di Valutazione.

